Cassazione penale sez. I, 15/10/2025, (ud. 15/10/2025, dep. 15/10/2025), n. 33868

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:
Dott. CASA Filippo - Presidente
Dott. POSCIA Giorgio - Relatore
Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere
Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Al.Am. nato in P il (Omissis) (CUI (Omissis));
avverso il provvedimento della Corte di appello di Palermo, in composizione monocratica, del 28/08/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. IVAN PUPETTI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Prima Sezione civile della Corte di appello di Palermo, in composizione monocratica, autorizzava la proroga del trattenimento di Al.Am. (di nazionalità pakistana) per un periodo di sessanta giorni presso il CPR di Trapani Milo, come disposto dal Questore di Trapani con decreto del 25 agosto 2025 a norma dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. nl42/2015 a seguito del rigetto, da parte della Commissione Territoriale di Trapani, della istanza di protezione internazionale avanzata dal predetto.

In sintesi, la Corte territoriale riteneva permanenti le condizioni previste dal comma 7 del citato art. 6 in considerazione della proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della Commissione Territoriale e della pericolosità sociale del richiedente desunta dal mandato di arresto internazionale emesso nei suoi confronti perché accusato di un grave reato (omicidio) che egli avrebbe commesso in P; inoltre, la circostanza dedotta (e documentata dalla difesa) del rigetto della richiesta di estradizione c.d. 'processuale' con mandato di arresto internazionale verso il P, disposto dalla stessa Corte territoriale con sentenza del 3 luglio 2025 (sul presupposto che il predetto, qualora estradato verso il paese richiedente, rischierebbe la pena di morte), veniva considerata irrilevante ai fini del diniego della proroga del trattenimento disposto in ragione della pericolosità sociale del soggetto.

2. Avverso il citato provvedimento Al.Am., per mezzo dell'avv. Angelo Raneli, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, commi 1-8, D.Lgs. n. 142/2015 e 15, par. 4, della Direttiva 115/2008/CE poiché, a seguito del rigetto della richiesta di estradizione, sussisterebbe la impossibilità del suo reimpatrio in P nella ipotesi di diniego della domanda di protezione internazionale. Pertanto, non potendo procedersi al reimpatrio nel suo paese di origine per le ragioni che avevano portato al rigetto della richiesta di estradizione, la proroga del trattenimento deve considerarsi illegittima.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 142/2015 e 1, par. f), della Convenzione di Ginevra del 1951 rispetto alla valutazione della sua pericolosità sociale espressa, dalla Corte distrettuale, in termini del tutto generici e senza il supporto di alcun elemento concreto.

2.3. Con il terzo motivo Al.Am. censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 19 D.Lgs. n. 286/1998, 3CEDU e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; in particolare, il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha autorizzato la proroga del trattenimento nonostante il divieto di estradizione e di reimpatrio nel P, nonché in violazione del principio di non refoulement (vale a dire il

principio di diritto internazionale, previsto dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, secondo cui ad un rifugiato non può essere impedito l'ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate), senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo e nonostante le articolate deduzioni difensive svolte sul punto.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 101,115 e 156 del codice di procedura civile e del principio del contraddittorio, stante la inesistenza del parere del Procuratore generale all'interno del fascicolo telematico del procedimento con la conseguente impossibilità, per il difensore, di prenderne visione e di controdedurre.

3. Il Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Infine, alla odierna udienza le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, il quarto motivo è manifestamente infondato poiché, dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare) detto parere risulta presente nel fascicolo telematico sotto il n. 4; inoltre, dal verbale di udienza del 28 agosto 2025, risulta che il Procuratore generale aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte e, in quella occasione, il difensore dell'odierno ricorrente non aveva eccepito nulla al riguardo. In ogni caso, con il ricorso non viene argomentato in alcun modo come la dedotta mancata presenza delle conclusioni del Pubblico ministero all'interno del fascicolo telematico abbia, in concreto, influito negativamente sulla possibilità di difendersi da parte di Al.Am.

3. Gli altri tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) sono invece infondati.

3.1. Invero, deve premettersi che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile I' "iter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03). Va poi tenuto presente che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di proroga o di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 - 01).

3.2. A fronte di tale parametro normativo con il quale il "giudice della proroga" è tenuto a confrontarsi, in chiave motivazionale, il provvedimento impugnato non risulta censurabile poiché, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto permanente la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente in considerazione del grave reato del quale egli è accusato nel paese di origine e del fatto che il diniego della estradizione era stato fondato unicamente sul pericolo che, qualora estradato, egli avrebbe rischiato la pena capitale e non già per la mancanza di indizi di colpevolezza a suo carico.

3.3. Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che il comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015 prevede che il richiedente asilo rimanga nel centro di permanenza in attesa della decisione sul reclamo giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale.

4. Quanto poi alla dedotta incompatibilità del trattenimento con il rigetto della richiesta di estradizione, si rileva anzitutto che si tratta di due istituti distinti e tra loro indipendenti, aventi presupposti diversi e disciplinati da norme differenti.

In particolare, la proroga del trattenimento può essere disposta, nei confronti del cittadino extracomunitario, nella ipotesi di rigetto della richiesta di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale e della

successiva presentazione di ricorso giurisdizionale, qualora l'interessato risulti socialmente pericoloso. Orbene, la pericolosità sociale di Al.Am. è stata, come detto, desunta, in modo non manifestamente illogico, dalla circostanza che l'odierno ricorrente è destinatario di un mandato di cattura internazionale per un reato di particolare gravità (omicidio).

A quanto sopra deve aggiungersi che, comunque, nella ipotesi in cui il Pakistan rinunciasse ad applicare la pena di morte, la estradizione potrebbe essere concessa e che, in ogni caso, l'eventuale reimpatrio di Al.Am.non potrebbe avvenire prima della decisione sul suo ricorso giurisdizionale, di talché il pericolo paventato dall'interessato non riveste il carattere della attualità, tenuto anche conto che la invocata protezione internazionale potrebbe essere concessa nel caso di accoglimento di detto ricorso.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2025.